

# LA PREVIDENZA PRIVATA

*alla luce della sistema contributivo previsto dalla Legge 335/1995*



**Previambiente Riccione, 26 febbraio 2025**

Inca Cgil Parma

## SISTEMA CONTRIBUTIVO

Introdotta dalla Riforma Dini dal 1° gennaio 1996, il metodo contributivo è un sistema di calcolo della pensione determinato **esclusivamente in funzione dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa.** A differenza del metodo retributivo che, invece, eroga la prestazione sulla base delle ultime retribuzioni percepite.




## SISTEMA CONTRIBUTIVO



Viene applicato a tutti coloro che hanno anzianità contributiva successiva al 31 Dicembre 1995. Inizialmente, ai fini del calcolo, è stato applicato solo a chi non aveva 18 anni di contributi, **dal 1 Gennaio 2012 viene applicato a tutti** (Legge 92/2012).


# SIMULAZIONE PENSIONI CON SISTEMI CHE VALUTANO GLI ULTIMI 10 ANNI O TUTTA LA VITA LAVORATIVA:

## Carriera incrementale




Inca Cgil Parma

# Carriera piatta



# Carriera con decrementi



## OPZIONE AL CONTRIBUTIVO:

Anche chi ha anzianità contributiva antecedente al 1/1/1996, può optare in modo **irrevocabile**, per il sistema contributivo per il calcolo della pensione.

Tuttavia è una opzione da valutare **con molta attenzione**: modifica il calcolo dei contributi antecedenti al 1996 e può ridurre anche significativamente l'importo della pensione.



# TASSO DI SOSTITUZIONE

(variazione del reddito del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva alla fase di quiescenza al netto dell'effetto fiscale e contributivo)

Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>

Tab. 6.3.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base <sup>(2)</sup>	82,7	81,5	78,8	69,1	67,7	66,6	66,3
(età)	(65+4m)	(67)	(67+1m)	(65+4m)	(66+2m)	(66+11m)	(67+5m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia	77,3	79,2	77,0	74,9	74,8	75,0	75,2
(età/anz.)	(65+4m/35+4m) <sup>(3)</sup>	(67/37)	(67+1m/37+1m)	(68+1m/38+1m)	(68+11m/38+11m)	(69+8m/39+8m)	(70+2m/40+2m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato <sup>(4)</sup>	-	-	66,2	65,0	64,9	65,0	65,5
(età/anz.)	-	-	(64+4m/34+4m)	(65+4m/35+4m)	(66+2m/36+2m)	(66+11m/36+11m)	(67+5m/37+5m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine	86,2	82,1	76,0	71,5	70,5	70,5	70,1
(età/anz.)	(60/41)	(61+1m/42+1m)	(61+2m/42+2m)	(62+2m/43+2m)	(63/44)	(63+9m/44+9m)	(64+3m/45+3m)
Pensionamento anticipato - Maschi	86,2	91,2	79,3	74,9	73,7	73,6	73,2
(età/anz.)	(60/41)	(62+1m/43+1m)	(62+2m/43+2m)	(63+2m/44+2m)	(64/45)	(64+9m/45+9m)	(65+3m/46+3m)

# RISCATTI / ACCREDITI

Il riscatto / l'accredito consiste nella **valorizzazione ai fini pensionistici**, dietro **pagamento in alcuni casi del relativo onere**, di periodi espressamente individuati dalla legge non coperti da obbligo contributivo.

Occorre specifica **domanda** dell'iscritto o dei suoi superstiti e **può riguardare tutto il periodo scoperto o solo una sua parte**.

I contributi da riscatto / accredito sono utili **per il diritto e/o per la misura** di tutti i trattamenti pensionistici.

**NB:** non sempre un riscatto / accredito anticipa il diritto a pensione!



# PENSIONE ANTICIPATA

---

(ex anzianità)

Per tutti la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento di una **anzianità contributiva** pari a

**42 anni ed 10 mesi per gli uomini**

e

**41 anni ed 10 mesi per le donne**

Con una **finestra** mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a **tre mesi** dalla maturazione dei requisiti.

Anche i requisiti anagrafici utili per l'accesso alla pensione anticipata sono oggetto dell'**adeguamento all'aspettativa di vita** ISTAT.

# APE SOCIALE

Requisiti	2023	2024-2025
Requisito anagrafico	63 anni	63 anni e 5 mesi
Requisito contributivo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 30 anni di contributi per i disoccupati, caregiver e invalidi</li><li>▪ 36 anni di contributi per i lavoratori che svolgono mansioni gravosi</li><li>▪ 32 anni di contributi per gli edili e i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 30 anni di contributi per i disoccupati, caregiver e invalidi</li><li>▪ 36 anni di contributi per i lavoratori che svolgono mansioni gravosi</li><li>▪ 32 anni di contributi per gli edili e i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta <b>(in attesa circolare INPS)</b></li></ul>
Incumulabilità con altri redditi	cumulabile sino ad un massimo di 8.000€ di reddito da lavoro dipendente o parasubordinato e 4.800€ come lavoro autonomo.	incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5 mila euro annui lordi.

# PENSIONE DI VECCHIAIA

---

La **pensione di vecchiaia** è un trattamento pensionistico erogato al perfezionamento di una determinata **età anagrafica**.

Lavoratori **in possesso** di contribuzione al 31/12/1995:

**67 anni** con almeno 20 anni di contributi

Lavoratori **non in possesso** di contribuzione al 31/12/1995:

**64 anni** con almeno 20 anni di contributi “effettivi”, a condizione che l’importo di pensione non sia inferiore a 3 volte il valore dell’assegno sociale (1.616,04 euro nel 2025, ridotto per madri con figli);

**67 anni** con almeno 20 anni di contributi, a condizione che l’importo di pensione non sia inferiore al valore dell’assegno sociale (538,68 euro nel 2025);

**71 anni** con almeno 5 anni di contributi “effettivi”.

I requisiti anagrafici utili per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono oggetto dell'**adeguamento all'aspettativa di vita** ISTAT.

# Novità Legge di Bilancio 2025

---

Per la prima volta si lega il diritto a pensione con la partecipazione alla previdenza complementare, ma con importanti limiti...

**A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11 art. 24 l. 214/11**, per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata, si potrà computare, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, **anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare** richieste dall'assicurato.

**L'importo della rendita della previdenza complementare** è calcolata virtualmente con le stesse tabelle della pensione contributiva pubblica (*criterio migliorativo per le donne e peggiorativo per gli uomini*).

# Novità Legge di Bilancio 2025

---

Per chi si avvale dell'utilizzo della rendita complementare ai fini del livello soglia, **il requisito contributivo, per la pensione anticipata** (art. 24 c.11 l. 211/11), è elevato a **25 anni dal 1° gennaio 2025** e a **30 anni dal 1° gennaio 2030**, e la pensione **non è cumulabile, fino all'età pensionabile**, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei 5.000 euro per lavoro autonomo occasionale.

Dal 2030 l'importo soglia è elevato a **3,2 volte** il valore dell'assegno sociale, **per tutti**.

Già con la Legge di Bilancio 2024 l'importo della pensione **è stato limitato** ad un massimo pari a 5 volte il trattamento minimo (€ 3.017,00 x il 2025) fino al raggiungimento del requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, in palese contraddizione con lo spirito del sistema contributivo.

(Vedi recente sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 2025: “... il nesso di certo sussistente tra l'ammontare dei contributi versati e liquidazione della pensione...”)